

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 16 luglio 2024, n. 173

**D.G.R. n. 392 del 28/03/2024, Piano di Controllo Regionale Pluriennale in materia di sicurezza alimentare 2024/2025 - Approvazione dell'Allegato 1 "Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di Molluschi Bivalvi Vivi" e sostituzione integrale del Criterio Operativo 09 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2194 del 12/12/2017.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 Febbraio 1997, n.7 "Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale";

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28.7.1998 e successive integrazioni "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali";

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n.165 e s. m. e i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTA** la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, e ss.mm.ii. relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati, nonché l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTA** la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del 07/12/2020, n. 1974 con cui si è approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato "MAIA 2.0";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/07/2021, n. 1289 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 agosto 2021 n. 263 ad oggetto "Attuazione modello MAIA 2.0 adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni" con cui la Sezione Promozione della Salute e del Benessere è collocata nel Dipartimento di Promozione della Salute e del Benessere Animale;

**VISTA** la D.G.R. 15/09/2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**VISTA** la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";

**VISTA** la D.G.R. del 17 aprile 2023, n. 517 recante "Proroga incarico di direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22", con cui la Giunta ha deliberato di prorogare l'incarico di direzione della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del dott. Onofrio Mongelli, conferito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25 febbraio 2020 e confermato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 08 aprile 2020, a decorrere dal 20 aprile 2023 e per un periodo di ulteriori due anni;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 34 del 06/12/2023 "Conferimento incarico di direzione del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria della Sezione Promozione della Salute e del Benessere afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale", alla dott.ssa Domenica Cinquepalmi per un periodo di tre anni, a decorrere dal 5 dicembre 2023, in applicazione dell'art. 24, comma 1 del DPGR n. 22/2021;

**PREMESSO CHE**

- il nuovo Regolamento in materia di controlli ufficiali (Reg. UE n. 2017/625) mira a garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari, introducendo un'estensione del campo di applicazione dei controlli ufficiali a tutta la filiera agroalimentare al fine di stabilire un quadro armonizzato a livello dell'Unione Europea per l'organizzazione dei controlli ufficiali;
- la D.G.R. n. 518 del 29/03/2021, *Autorità Competenti designate, ai sensi dell'art 4 Reg. UE 2017/625, in materia di alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale, benessere animale, prescrizioni per l'immissione in commercio ed utilizzo sostenibile dei Prodotti Fitosanitari* individua nel Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento della Salute l'Autorità Competente Regionale, ai sensi dell'articolo 2 D.lgs. 27 del 2 febbraio 2021;
- la D.G.R. n. 2194 del 12/12/2017, *Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017/2018* demanda al Dirigente della Sezione Promozione della salute e del Benessere la predisposizione con propri provvedimenti di tutti gli atti consequenziali scaturenti dalla succitata D.G.R. n. 2194/20217 nonché le relative procedure di pubblicazione;
- la D.G.R. n. 392 del 28/03/2024, *Recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003 n. 131, dell'intesa della Conferenza Stato- Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, n. 55 del 22 Marzo 2023 concernente "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) 2023-2027" e conseguenti disposizioni* ha disposto che i Servizi competenti dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. (SIAN, SIAV A, SIAV B e SIAV C) operino, per gli anni 2024 e 2025, in conformità ai criteri, agli indirizzi operativi e agli obiettivi di cui alla D.G.R. n. 2194/2017 e ss.mm.ii.

**CONSIDERATO CHE**

- Il Regolamento UE n. 2017/625 del 15 marzo 2017, *Regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari*, all'articolo 18, comma 6, stabilisce che l'autorità competente classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano;
- Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/627 del 15 marzo 2019 stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio e modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- Le linea guida *"Monitoring of Toxin-producing Phytoplankton in Bivalve Mollusc Harvesting Areas Guide to Good Practice: Technical Application"* prodotta dal EU Working Group on Toxin-producing Phytoplankton Monitoring in Bivalve Mollusc Harvesting Areas", edizione novembre 2019, forniscono indicazioni di carattere applicativo riguardanti il monitoraggio del fitoplancton produttore di tossine nelle aree destinate alla produzione di MBV;
- Le linea guida comunitarie *"Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627"* dell'UE - edizione settembre 2021, forniscono indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle modalità di classificazione e monitoraggio microbiologico delle aree destinate alla produzione di MBV;
- L'Intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" (Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010), recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 (pubblicata sul BURP n. 77 del 18 maggio 2011), fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle

prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

#### **DATO ATTO che**

- La D.G.R. n. 2194/17 e ss.mm.ii. recante “Piano Regionale Integrato in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanità e Benessere Animale anni 2017/2018” e la Determinazione del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere n. 107 del 14 febbraio 2018 relativa alla programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla molluschicoltura, hanno confermato le modalità di effettuazione dei controlli analitici sulle aree classificate;
- Con Regolamento Regionale 28 ottobre 2020, n. 18 “Criteri e Standard per la definizione dei Piani Triennali di Fabbisogno di Personale per i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. Puglia ai sensi del L.R. 25/2006”, è stato stabilito che il controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza) sugli stabilimenti di depurazione, di stabulazione e sulle zone di produzione e di allevamento di molluschi bivalvi, sia di competenza del Servizio Veterinario di area B delle AA.SS.LL. Regione Puglia;
- Con D.G.R. n. 2014 del 11/11/2019 si è provveduto alla classificazione preliminare delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura, conformemente all’attuale normativa comunitaria (Reg. UE 625/2017 e Reg. delegato UE 624/2019 che hanno abrogato il Reg CE. 854/04 e il Reg. CE 882/04);
- Con D.D. n. 194 del 25/08/2023 si è provveduto alla “Riclassificazione delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura” e Adozione Classificazione definitiva delle aree marine regionali destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento (UE) N° 627/2019 di esecuzione del Regolamento (UE) N° 625/2017.

#### **RITENUTO NECESSARIO**

- redigere un nuovo documento di “Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi”, conformemente alle nuove disposizioni normative ed indicazioni operative contenute nelle Linee guida sopracitate, al fine di garantire la sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.

#### **DATO ATTO CHE**

- la Sezione Promozione della Salute e del Benessere, alla luce delle recenti sopracitate norme e disposizioni, ha definito un documento denominato “Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi” (Allegato 1 al presente provvedimento) al fine di sostituire integralmente il CRO 09 dell’Allegato A) della D.G.R. n. 2194/17 che riporta indirizzi operativi non conformi alle attuali disposizioni normative.

**Tutto ciò premesso e considerato**, con il presente provvedimento si procede ad approvare il documento “Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi” - Allegato 1 che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018**

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è

redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Valutazione di impatto di genere
Valutazione di impatto di genere (prima valutazione) Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione/ determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro <input type="checkbox"/> non rilevato

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi illustrate;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. **Di approvare** il documento denominato “Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di molluschi bivalvi vivi” - Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di disporre** che l'Allegato 1, di cui al precedente capoverso, sostituisce integralmente il Criterio Operativo 09 (CRO 09) dell'Allegato A) della D.G.R. n. 2194/17, ad oggetto “Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla molluschicoltura”;
3. **Di demandare** l'esecuzione dei controlli ufficiali ai Servizi Veterinari di area B delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), così come riportato nell'Allegato 1 “Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di Molluschi Bivalvi Vivi”;
4. **Di trasmettere** il presente Provvedimento ai Direttori Generali ed ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., nonché all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e ad Arpa Puglia;
5. **Di disporre** la pubblicazione del presente Provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia (BURP), con il relativo allegato, a cura della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15 giugno 2023, n. 18.
6. **Di stabilire che** il presente Provvedimento:
  - sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPGR n. 22/2021, all'Albo regionale on line e sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA2, Sistema Puglia;
  - è riportato nel sito di Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), all'interno della Sottosezione di I livello

“Provvedimenti” di “Amministrazione trasparente”;

- è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 341 del 21/03/2024;
- il presente Provvedimento è costituito da n. 7 facciate e dall’ Allegato 1, denominato “Programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali sulle aree classificate destinate alla produzione e stabulazione di Molluschi Bivalvi Vivi”, costituito da n. 8 facciate.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
-------------------------------

All. 1 CRO 09.pdf - e0b66e1cf5df896f182126ef057d73c99b5a1d10edda6303fa5113e56ce1ecc8
---

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore  
Daniele Anaclerio

Il Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
Onofrio Mongelli



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABILAZIONE MBV

---


## ALLEGATO 1



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABILAZIONE MBV

REGIONE PUGLIA



**PROGRAMMAZIONE ED  
ESECUZIONE DEI CONTROLLI  
UFFICIALI SULLE AREE  
CLASSIFICATE DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E STABILAZIONE DI  
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI**

**CRITERIO OPERATIVO 09 (CRO 09)**



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABILAZIONE MBV

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede che i molluschi bivalvi vivi (di seguito MBV) siano allevati o raccolti esclusivamente in zone classificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 2017/625 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/627.

In base a quanto stabilito dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/627 e dalle "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) n. 854/2004 e del Reg. (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" (Rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010 - Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano), le zone di produzione e stabulazione dei MBV, chiaramente individuate da coordinate geografiche, sono state classificate in base al livello di contaminazione fecale in zone di tipo "A", "B" oppure "C". Il controllo ufficiale su dette aree è di competenza del Servizio Veterinario di area B (di seguito SVET B).

A seguito della classificazione le zone di produzione e stabulazione devono essere monitorate periodicamente al fine di verificare:

- 1- che non siano commesse infrazioni circa l'origine, la provenienza e la destinazione dei MBV;
- 2- la qualità microbiologica dei MBV, relativamente alla zona di produzione e stabulazione;
- 3- la presenza di plancton tossico nelle acque di produzione e di stabulazione e di biotossine marine nei MBV;
- 4- la presenza di contaminanti chimici nei MBV.

Si rende dunque necessario stabilire un piano di monitoraggio documentato per le zone attualmente classificate per la produzione e stabulazione di MBV e, a tale fine, sono stati individuati i seguenti criteri:

- Con D.D. n. AOO 082/00194 del 25/08/24, le aree attualmente sfruttate sono state suddivise in sub-aree (poligoni) con caratteristiche omogenee delimitate da precise coordinate geografiche (WGS84) e identificate dal codice numerico attribuito dall'applicativo SINVSA, presente sulla piattaforma ministeriale VETINFO (Tabella 1), e classificate in base al livello di contaminazione fecale, ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/627 e delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) n. 854/2004 e del Reg. (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";
- All'interno di ciascun poligono sono previste una o più stazioni di campionamento georeferenziate, rappresentative dell'area stessa. Nel caso di aree marine destinate allo sfruttamento di banchi naturali di molluschi è prevista una stazione di campionamento georeferenziate attorno alla quale si individua un'area di raggio di 1 km nella quale prelevare i campioni (Tabella 2).
- Per quanto riguarda la specie di molluschi oggetto di attività di monitoraggio si procederà secondo le previsioni delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) n. 854/2004 e del Reg. (CE) n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi".





Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABILIZZAZIONE MBV

dei molluschi bivalvi" (Rep. Atti n. 79/CSR dell'8 luglio 2010): "[...] Il campionamento deve riguardare le specie di MBV di interesse commerciale, ciascuna delle quali deve essere oggetto di monitoraggio a sè stante. Se è noto il livello di contaminazione microbiologica di un gruppo di specie che vivono nella stessa zona e la capacità fisiologica di accumulo delle biotossine marine e dei metalli, le specie con il livello di contaminazione più elevato potrà essere utilizzata come indicatore. Tra più specie è definibile "indicatore" quella che, da dati scientifici oggettivi, ha la maggiore probabilità di accumulare i microrganismi (*E. coli*, *Salmonella* spp.), biotossine algali, metalli e pertanto in grado di dare esiti sfavorevoli. Quando i livelli di contaminazione sono al di sopra dei limiti previsti, la raccolta delle altre specie è permessa soltanto se ulteriori analisi sulle altre specie mostrano che i loro livelli di contaminazione restano al di sotto dei limiti [...]";

- Nell'ambito delle attività di monitoraggio, per ciascuna stazione di campionamento, devono essere prelevati i campioni di MBV con le frequenze di seguito indicate per ciascuna categoria di analiti:
  - a) **Parametri microbiologici (*E. coli* e *Salmonella* spp.): mensilmente;**
  - b) **Parametri biotossicologici: settimanalmente,** secondo quanto previsto dalla nota n. 0028998-12/07/2023-DGISAN-MDS-P nelle "Istruzioni Operative Monitoraggio fitoplancton tossico" (presenti sulla pagina web [www.centroricerchemarine.it/it-IT/linee-guida-ita/index-/?Item=linee-guida-ita](http://www.centroricerchemarine.it/it-IT/linee-guida-ita/index-/?Item=linee-guida-ita));
  - c) **Metalli pesanti (mercurio, cadmio e piombo): trimestralmente;**
  - d) **Radionuclidi, PCB, Diossine, IPA: semestralmente;**
- la frequenza dei controlli dovrà essere compatibile con le caratteristiche produttive della subarea e, relativamente ai criteri microbiologici, dovranno essere disponibili almeno 8 campioni annuali (*EURLMB 2021, Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627: ANNEX 1. RECOMMENDED FREQUENCIES, PERIODS AND ALTERNATIVE E. COLI METHODS*);
- le motivazioni di una frequenza di campionamento microbiologico inferiore, dovranno essere opportunamente documentate e valutate;
- relativamente ai parametri biotossicologici, l'eventuale riduzione della frequenza settimanale può essere adottata dall'autorità competente solo se supportata dalla valutazione del rischio di cui all'art. 61, par. 4 del Reg. (UE) n. 2019/627 prodotta in forma documentale e specifica per il contesto ambientale della zona, secondo quanto previsto dalla "Procedura Operativa per la Valutazione del Rischio" (presente sulla pagina web



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABILAZIONE MBV

[www.centroricerchemarine.it/it-IT/linee-guida-ita/index-/?Item=linee-guida-ita](http://www.centroricerchemarine.it/it-IT/linee-guida-ita/index-/?Item=linee-guida-ita));

- Con nota Prot. N. 0262901-2024 è stato approvato il “Piano di monitoraggio del fitoplancton nelle aree regionali destinate alla molluschicoltura”, predisposto da ARPA Puglia in accordo a quanto previsto dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2019/627 e alle linee guida comunitarie “*Community Guide to the Principles of Good Practice for the Microbiological Classification and Monitoring of Bivalve Mollusc Production and Relaying Areas with regard to Implementing Regulation 2019/627*” dell’UE, edizione settembre 2021. Questo piano di monitoraggio predispone un sistema di “*Early Warning*”, utile per intercettare rapidamente il potenziale pericolo associato all’eventuale immissione in commercio di MBV provenienti da aree soggette alla presenza e fioritura di fitoplancton tossico, e quindi a rischio di contaminazione da parte delle relative biotossine.

Il prelievo dei MBV nelle stazioni di campionamento, deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:

1. Procedura ordinaria di campionamento ufficiale: prevede il prelievo diretto, da parte del personale dell’Autorità Competente Locale (di seguito ACL) afferente ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., delle matrici che sono poi analizzate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. Le stazioni di campionamento possono essere raggiunte attraverso l’utilizzo di imbarcazioni gestite direttamente dal personale delle ACL, o degli Operatori del Settore Alimentare (di seguito OSA) coinvolti nelle attività di produzione e stabulazione di MBV o di altri enti deputati al controllo delle aree costiere (Guardia costiera, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.), previa stipulazione di accordi di collaborazione.
2. Procedura di campionamento da parte dell’OSA sotto la supervisione dell’ACL: prevede il campionamento delle matrici da parte dell’OSA e la consegna del campione all’ACL al punto di sbarco, con documentazione delle attività di prelievo (ad es. rete premarcate e posizionate da ACL, videosorveglianza, ecc.). Al fine di garantire il valore legale e la validità scientifica e tecnica del campionamento, l’ACL deve dotarsi di una procedura operativa, condivisa e approvata dall’Autorità Competente Regionale (di seguito ACR), che preveda anche la formazione del personale degli OSA, all’esecuzione delle attività di campionamento.

Le quantità di MBV che andranno a costituire un singolo campione sono definite nell’allegato tecnico specifico dell’Intesa Rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010.

In caso di riscontro di campioni non conformi dal punto di vista sanitario, il Direttore del SIAV B territorialmente competente, con proprio provvedimento, dispone e notifica alla scrivente ACR, la chiusura e/o il declassamento della sub-area all’interno della quale è ubicata la rispettiva stazione di campionamento.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABULAZIONE MBV

---

L'ACR provvede ad informare le altre Autorità Competenti interessate.

Il sistema informativo nazionale SINVSA per la gestione delle attività di censimento, classificazione e monitoraggio sulle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi (nota del Ministero della Salute DGISAN 15897-P-18/04/2014 trasmessa con nota prot. A00152/5458 del 05/05/2014), permette, di compilare e stampare i verbali di campionamento necessari all'espletamento dell'attività di controllo ufficiale, nonché il caricamento degli esiti delle indagini analitiche da parte dei Laboratori di Controllo Ufficiale.



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABILIZZAZIONE MBV

Tabella 1- Classificazione Definitiva delle acque destinate alla molluschicoltura (D.D. N. AOO 082/00194 del 25/08/2023)

AREA MOLLUSCHICOLTURA		COORDINATE WGS84										Specie Indicatorie Prevalente		Tipo di produzione
Denominazione geografica	Codice SINT.SA.	CLASSIFICAZIONE	Punto A	Punto B	Punto C	Punto D	Punto E	Punto F	Punto G	Punto H	Punto J	Punto J		
SACCIONE VESTE	1600014	A	41.934167 15.1425	41.928889 15.338611	41.920833 15.374444	41.906644 15.374444	41.934722 15.819722	41.919722 15.881389	41.929444 15.843333	41.944722 15.843056	41.943611 15.818811	41.943611 15.818811	<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	Allevamento
FOCE CAPOLLE VESTE	1600013	A	41.933122 15.142855	41.927872 15.142841	41.932641 15.430442	41.971855 15.430388	41.928946 15.738972	41.977083 15.738558					<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
LAGO DI ARANO	1600040	A	41.908833 15.678589	41.980000 15.680000	41.900666 15.609644	41.908889 15.769844	41.900666 15.800666	41.908811 15.793333	41.800666 15.800844				<i>Crassostrea gigas</i> (Thunberg, 1793)	Allevamento
LAGO DI ARANO	1600042	A	41.885000 15.684444	41.860000 15.700278	41.849167 15.747222	41.853889 15.789167	41.870666 15.800666	41.888111 15.793333	41.800666 15.800844				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
MANFREDONIA ZAPPONETA	1600008	A	41.835000 15.688333	41.818333 15.684444	41.833333 16.000000	41.850000 15.883333	41.833333 16.000000	41.850000 15.883333	41.850000 15.883333				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
MANFREDONIA ZAPPONETA	1600009	A	41.851660 15.933611	41.835000 15.933611	41.838889 15.951389	41.857778 15.952222	41.838889 15.952222	41.857778 15.952222	41.838889 15.952222				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
MANFREDONIA ZAPPONETA	1600046	A	41.816111 15.935556	41.803333 15.915353	41.803333 15.935556	41.833333 15.935556	41.833333 15.935556	41.833333 15.935556	41.833333 15.935556	41.833333 15.935556	41.833333 15.935556	41.833333 15.935556	<i>Modiola barbata</i> (Lamarck, 1758)	Banco Naturale
MANFREDONIA ZAPPONETA	1600047	B	41.820111 15.910833	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	41.820000 15.920000	<i>Acanthocardia tuberculata</i> (Lamarck, 1758)	Banco Naturale
FOCE ALOEIA TRANI	1600024	B	41.432222 16.008889	41.476271 16.040173	41.434547 16.148354	41.391380 16.118000	41.434547 16.148354	41.391380 16.118000	41.434547 16.148354				<i>Chamelea gallina</i> (Lamarck, 1758)	Banco Naturale
FOCE ALOEIA TRANI	1600025	C	41.434547 16.149354	41.391380 16.118000	41.359720 16.180000	41.402618 16.230435	41.359720 16.180000	41.402618 16.230435	41.359720 16.180000				<i>Chamelea gallina</i> (Lamarck, 1758)	Banco Naturale
FOCE ALOEIA TRANI	1600026	A	41.359720 16.180000	41.402618 16.230435	41.270681 16.439433	41.310688 16.479199	41.359720 16.439433	41.402618 16.479199	41.359720 16.439433				<i>Chamelea gallina</i> (Lamarck, 1758)	Banco Naturale
CASTRO	1600063	A	38.928450 16.449800	38.928450 16.449800	38.928450 16.449800	38.928450 16.449800	38.928450 16.449800	38.928450 16.449800	38.928450 16.449800				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
GOLFO DI FABRANTO-MAR PICCOLO	1600033	A	40.478350 17.272600	40.478350 17.272600	40.478350 17.272600	40.478350 17.272600	40.478350 17.272600	40.478350 17.272600	40.478350 17.272600				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
GOLFO DI FABRANTO-MAR GRANDE- Nord Taranto	1600011	A	40.446799 17.277882	40.430583 17.237582	40.430583 17.242832	40.430583 17.242832	40.430583 17.242832	40.430583 17.242832	40.430583 17.242832	40.430583 17.242832	40.430583 17.242832	40.430583 17.242832	<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Stabilizzazione
GOLFO DI FABRANTO-MAR GRANDE- Nord Taranto	1600059	A	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
GOLFO DI FABRANTO-MAR GRANDE- Nord Taranto	1600060	A	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570	40.439400 17.233570				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Stabilizzazione
GOLFO DI FABRANTO-MAR GRANDE- Nord Taranto	1600061	A	40.435280 17.241488	40.435280 17.241488	40.435280 17.241488	40.435280 17.241488	40.435280 17.241488	40.435280 17.241488	40.435280 17.241488				<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Stabilizzazione
GOLFO DI FABRANTO-MAR GRANDE- Nord Taranto	1600067	A	40.430450 17.234870	40.435100 17.233800	40.435100 17.233800	40.435100 17.233800	40.435100 17.233800	40.435100 17.233800	40.435100 17.233800	40.430450 17.234870	40.430450 17.234870	40.430450 17.234870	<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Stabilizzazione
GOLFO DI FABRANTO-MAR GRANDE- Sud Taranto	1600064	A	40.431667 17.202000	40.428167 17.209500	40.428167 17.209500	40.428167 17.209500	40.428167 17.209500	40.428167 17.209500	40.428167 17.209500	40.431667 17.211160	40.431667 17.211160	40.431667 17.211160	<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento
GOLFO DI FABRANTO-MAR GRANDE- Sud Taranto	1600065	A	40.434633 17.226250	40.433050 17.228000	40.433050 17.228000	40.433050 17.228000	40.433050 17.228000	40.433050 17.228000	40.433050 17.228000	40.434633 17.226250	40.434633 17.226250	40.434633 17.226250	<i>Mytilus galloprovincialis</i> (Lamarck, 1819)	Allevamento



Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria  
Sezione Promozione della Salute e del Benessere  
REGIONE PUGLIA

CRO 09:  
C.U. AREE CLASSIFICATE  
DESTINATE ALLA  
PRODUZIONE E  
STABILAZIONE MBV

**Tabella 2 - Elenco stazioni di campionamento previste nelle aree classificate (D.D.  
N. AOO 082/00194 del 25/08/2023)**

AREE CLASSIFICATE		Codice stazione
Denominazione geografica	AREA SINVSA	
SACCIONE- VIESTE	1600014	RM01
		RM02
		RM03
FOCE CAPOIALE - VIESTE	1600013	RM04
		RM05
LAGO DI VARANO	1600040	RM06
		RM07
LAGO DI VARANO	1600042	RM09
		RM10
MANFREDONIA - ZAPPONETA	1600008	RM11
MANFREDONIA - ZAPPONETA	1600009	RM12
MANFREDONIA - ZAPPONETA	1600046	RM13
MANFREDONIA - ZAPPONETA	1600047	RM15
		RM16
		RM17
FOCE ALOISA - TRANI	1600024	RM18
		RM19
FOCE ALOISA - TRANI	1600025	RM20
FOCE ALOISA - TRANI	1600026	RM21
		RM22
CASTRO	1600068	RM25
GOLFO DI TARANTO (Mar Piccolo)	1600033	RM26
		RM27
		RM29
		RM30
		RM31
		RM32
GOLFO DI TARANTO (Mar Grande)	1600011	RM35
	1600059	RM36
	1600060	RM37
	1600061	RM38
	1600067	RM40
	1600054	RM41
	1600065	RM44